



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

PROT. 6774/TR/01

e pc

- 2 MAR 2011

AL Capo dell'Ufficio Legislativo
SEDE

Al Capo di Gabinetto dell'On. Sig. Ministro
SEDE

Al Capo della Segreteria Tecnica
Dell'On. Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: CIRCOLARE RECANTE INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ANNUALE DI CUI ALLA LEGGE 70/94, AL DPCM 27 APRILE 2010 E ALL'ARTICOLO 12 DEL DM 17 DICEMBRE 2009, COME MODIFICATO CON DM 22 DICEMBRE 2010

Facendo seguito alla nota di Codesto Ufficio Legislativo n.GAB-2011-0006791/UL del 02/03/2011 si trasmette la circolare in oggetto, debitamente firmata, per permetterne celermente l'opportuna e necessaria diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Lupo)



Roma.

Proposta al Foglio del

Handwritten signature

Ret. N. *Allegati* _____

A seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire ai SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI.

Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall'1.6.2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010.

Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.

4

Stante il disposto dell'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del "doppio binario", nel quale è stato mantenuto anche l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.

I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il MUD relativo al 2010, dal momento che l'abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011. Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell'anno 2011 antecedente l'entrata a regime del SISTRI (1° gennaio- 31 maggio) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui all'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009. In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010.

La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato:

- Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
- Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all'ISPRA, deputato all'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto dei rifiuti.

Stante il sopra richiamato disposto normativo, rimangono tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010:

- Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e i sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo, riconosciuti ai sensi del comma 5 del citato articolo 221;
- I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ai sensi dell'art.189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato con d.lgs. n. 205/2010. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 189, commi 4 e 5, a decorrere dall'entrata a regime del SISTRI (1° giugno 2010) i comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al SISTRI, e i comuni che aderiranno su base volontaria

al SISTRI, non saranno più tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27 aprile 2010, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 3, lettera d);

- I soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Si riepiloga di seguito quanto sopra rappresentato riguardo agli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA	ADEMPIMENTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	Nessuna dichiarazione	A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010
commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione	Nessuna dichiarazione	A decorrere dalla dichiarazione relativa al 2010
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
consorzi costituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati	Nessuna dichiarazione	
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo	Dichiarazione MUD	
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.	Dichiarazione MUD	Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso) per il 2010. Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo	Dichiarazione MUD	Dichiarazione MUD (Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010.

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti	Dichiarazione SISTRI	Dichiarazione relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011
comuni o loro consorzi e comunità montane	Dichiarazione MUD	
comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI	Dichiarazione MUD	A decorrere dal secondo semestre 2011 le informazioni da rendere sono solo quelle relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 5, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Marco Lupo